

Termini e condizioni generali

al 15.06.2018

1. Informazioni generali

1/1.

I rapporti giuridici tra Contrinex e l'Acquirente in relazione alla fornitura di beni e/o servizi da parte di Contrinex (di seguito "Forniture") sono regolati esclusivamente dai presenti "Termini e condizioni generali". I termini e condizioni generali dell'Acquirente sono validi solo previo consenso scritto da parte di Contrinex.

1/2.

I prezzi e i servizi offerti non sono vincolanti, salvo preventivamente concordati per iscritto. Un contratto si ritiene concluso previa accettazione di un ordine da parte di Contrinex ("conferma d'ordine"), che può essere trasmessa via posta, fax o elettronicamente, ed è valida con o senza firma. L'entità delle Forniture dovute da Contrinex è definita esclusivamente nella conferma d'ordine e nei suoi allegati.

1/3.

Le informazioni contenute negli opuscoli o nei cataloghi pubblicitari, così come le illustrazioni, non sono vincolanti. I dati contenuti nei documenti tecnici sono vincolanti solo nella misura in cui essi siano allegati alla conferma d'ordine ed esplicitamente garantiti come caratteristiche. Tale garanzia è valida solo fino al termine del periodo di copertura.

1/4.

Contrinex si riserva il diritto di migliorare o modificare i prodotti senza darne preavviso all'Acquirente, a condizione che tale miglioramento o modifica non influisca sulla forma, idoneità o funzione del prodotto. Ciò si applica in particolare, ma non esclusivamente, alle modifiche degli ASIC, dei microcontrollori e di qualsiasi altro prodotto o componente, a condizione che le specifiche del prodotto rimangano invariate o migliorino.

1/5.

Gli utensili e le attrezzature sono di proprietà esclusiva di Contrinex. Tale esclusività si applica anche agli utensili pagati dall'Acquirente. Dopo l'ultima consegna delle Forniture, Contrinex ha il diritto di trattare gli utensili come meglio crede.

1/6.

Contrinex ha il diritto di trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

2. Consegna

2/1.

Il termine di consegna concordato inizia a decorrere solo dopo l'emissione di una conferma d'ordine scritta nella quale siano stati definiti tutti gli aspetti tecnici e commerciali, chiarite tutte le questioni tecniche rilevanti, nonché dopo che siano stati forniti in modo adeguato e tempestivo tutti i componenti forniti o dell'Acquirente e siano state ottenute e/o soddisfatte tutte le formalità ufficiali, quali i permessi di importazione, esportazione, transito e pagamento. Contrinex ha il diritto di effettuare consegne parziali delle Forniture e di consegnare quantità in eccesso o in difetto fino al 10%, ma deve fornire almeno tre pezzi.

2/2.

In caso di ritardo non imputabile esclusivamente a Contrinex, i termini di consegna saranno prorogati di un periodo adeguato, pari almeno della durata del ritardo. Ciò si applica in particolare, ma non in modo esaustivo, (a) se Contrinex non riceve in tempo utile le informazioni, le approvazioni e le comunicazioni necessarie per l'esecuzione del contratto; (b) se l'Acquirente o terzi incaricati dall'Acquirente sono in ritardo con il lavoro da eseguire o con l'adempimento degli obblighi contrattuali, in particolare se l'Acquirente non rispetta i termini di pagamento; (c) se le consegne alla stessa Contrinex sono in ritardo o non sono corrette.

2/3.

Il superamento della data di consegna non dà diritto all'Acquirente di annullare l'ordine. Si declina ogni responsabilità in caso di superamento del termine di consegna.

3. Rivendita

3/1.

I rivenditori sono autorizzati a rivendere i prodotti nel corso della loro normale attività commerciale, a meno che tale diritto non sia revocato. Contrinex può revocare questo diritto (a) se l'Acquirente sospende il pagamento, (b) se l'Acquirente è in ritardo con il pagamento, o (c) se dopo la conclusione del contratto vi è evidenza di un deterioramento della situazione finanziaria o sussistono fatti che inducano a ritenere che i diritti di Contrinex siano compromessi da una mancata esecuzione. Per le merci di cui Contrinex detiene la proprietà (in comune), l'Acquirente cede a Contrinex, a titolo di garanzia, tutti i crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altra causa in diritto, per un importo pari al valore fatturato degli articoli forniti. Su richiesta, l'Acquirente è tenuto a fornire a Contrinex dichiarazioni scritte di cessione. L'Acquirente è autorizzato a riscuotere a proprio nome e in via revocabile i crediti ceduti nel corso del normale svolgimento dell'attività commerciale. Questa autorizzazione di riscossione può essere revocata per gli stessi motivi del diritto di rivendita nel corso del normale svolgimento dell'attività commerciale.

3/2.

In caso di rivendita, l'Acquirente si impegna a rispettare le norme elencate all'articolo 11 e ad obbligare di conseguenza i propri clienti. L'Acquirente è tenuto a risarcire Contrinex per tutti i danni e le spese derivanti da qualsiasi violazione colposa degli obblighi di cui al presente articolo 3.2 e ad esonerare Contrinex da qualsiasi pretesa di terzi nei suoi confronti in merito a tale violazione.

4. Garanzia

4/1.

Contrinex garantisce esclusivamente che le Forniture sono nuove e non utilizzate al momento del trasferimento del rischio, che sono conformi agli standard Contrinex e alle specifiche tecniche concordate e che, durante il periodo di garanzia, le Forniture sono esenti da difetti dovuti a componenti difettosi oppure a una lavorazione difettosa/non adeguata da parte di Contrinex.

4/2.

Il periodo di garanzia è di 12 (dodici) mesi dal trasferimento del rischio. Riparazioni o riposizionamenti non prolungano il periodo di garanzia originale.

4/3.

Contrinex non concede alcuna garanzia e non fornisce alcuna assicurazione (a) per i software forniti da Contrinex; (b) per le Forniture fornite da Contrinex ma prodotte da terzi; (c) per difetti non esclusivamente causati da Contrinex; (d) se (i) lo scostamento dalla qualità concordata è insignificante o se un difetto determina unicamente un effetto insignificante sull'usabilità; (ii) i difetti sono dovuti a naturale usura, eventi imprevedibili o danni successivi al trasferimento del rischio, al trattamento improprio o negligente, a sollecitazioni fisiche insolite o carico elettronico, uso eccessivo, uso improprio, uso scorretto, negligenza, uso con accessori inadeguati, montaggio o imballaggio impropri, montaggio su superficie non eseguito da Contrinex, fondamenti inadeguate o particolari influenze esterne non espressamente indicate nel contratto, o se sono dovuti a riparazioni o modifiche apportate da terzi diversi da Contrinex; (iii) le Forniture vengono modificate dall'Acquirente, dai clienti dell'Acquirente o dagli utenti finali dopo la consegna da parte di Contrinex, o qualora i sigilli di garanzia siano stati rimossi o alterati dall'Acquirente, dai clienti dell'Acquirente o dagli utenti finali; o (iv) qualsiasi difetto o danno sia attribuibile alla progettazione difettosa delle Forniture e/o di qualsiasi componente delle stesse da parte dell'Acquirente, o sia attribuibile al lavoro svolto in conformità ai requisiti e alle specifiche dell'Acquirente; (f) in caso di difetti o danni attribuibili ad accessori, strumenti o attrezzature di prova di proprietà dell'Acquirente o forniti dall'Acquirente o fabbricati o acquistati da Contrinex in conformità alle istruzioni dell'Acquirente; la responsabilità per la precisione dimensionale e la funzionalità delle parti fornite dall'Acquirente è esclusivamente dell'Acquirente. Eventuali difetti identificati da Contrinex saranno notificati all'Acquirente.

4/4.

Nella misura in cui Contrinex si assume l'esclusiva responsabilità per un difetto nelle Forniture consegnate, Contrinex, a propria discrezione e come unico rimedio, garantisce che l'articolo consegnato sarà riparato o sostituito, o che il relativo prezzo sarà riaccredito o rimborsato. La responsabilità e la garanzia di Contrinex per qualsiasi difetto attribuibile ai componenti forniti si limita al diritto di rivalsa di Contrinex nei confronti del fornitore. Sono esclusi i diritti di recesso, rescissione e risoluzione da parte dell'Acquirente.

4/5.

In caso di difetti di fabbricazione, le parti collaborano per determinare la causa, il numero di forniture interessate e le azioni necessarie. A tal fine, per difetti di fabbricazione si intendono difetti attribuibili alla stessa causa e verificatisi in più del 5% (cinque per cento) delle Forniture nei 6 (sei) mesi precedenti, a condizione che la quantità minima di Forniture interessate dallo stesso difetto di fabbricazione sia di 3000 (tre mila) pezzi entro il periodo di garanzia. La responsabilità totale di Contrinex per i difetti di fabbricazione non deve superare i seguenti limiti: In caso di difetto di fabbricazione, Contrinex garantisce esclusivamente che le Forniture difettose saranno riparate, sostituite, riaccreditate o che il relativo prezzo sia rimborsato, a sola discrezione di Contrinex. In caso di difetto di fabbricazione, la responsabilità di Contrinex sarà in ogni caso limitata al 3% (tre per cento) del fatturato realizzato da Contrinex negli ultimi 6 (sei) mesi con le relative Forniture.

4/6.

Le Forniture respinte devono essere inviate a Contrinex previa richiesta. In caso di sostituzione delle Forniture, le Forniture sostituite diventeranno di proprietà di Contrinex, salvo che quest'ultima non abbia rinunciato al trasferimento di proprietà.

5. Trasferimento del rischio

5/1.

Il rischio è trasferito all'Acquirente al momento della selezione/consegna delle Forniture. Se Contrinex esegue l'installazione, il montaggio o la messa in funzione, il rischio è trasferito all'Acquirente al momento della consegna delle Forniture sul luogo di installazione o montaggio.

5/2.

Se la spedizione, l'installazione, il montaggio o la messa in funzione delle Forniture viene ritardata o non eseguita per motivi imputabili all'Acquirente, il rischio è trasferito all'Acquirente nel momento in cui avrebbe dovuto essere trasferito se non si fosse verificato alcun ritardo.

5/3.

Contrinex si impegna, su richiesta e a spese dell'Acquirente, ad assicurare l'oggetto della consegna contro furto, rottura e danni causati da trasporto, incendio o acqua, o contro qualsiasi altro rischio assicurabile.

6. Responsabilità

6/1.

Fatte salve le disposizioni di legge obbligatorie, comprese quelle espressamente indicate all'articolo 4, tutti i diritti e le pretese - indipendentemente dalla base giuridica - dell'Acquirente nei confronti di Contrinex, dei suoi organi, azionisti, dipendenti, società affiliate, rappresentanti o agenti temporanei, subappaltatori, fornitori e incaricati sono esclusi nella misura in cui ciò sia legalmente possibile, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste di risarcimento per perdita di produzione, danni per ritardo, perdita d'uso, perdita o danneggiamento di dati o supporti di memorizzazione, costi per il recupero di dati persi o danneggiati, perdita di profitti e altri danni diretti, indiretti o consequenziali, anche se la possibilità di tali danni è stata espressamente indicata a Contrinex.

6/2.

Qualsiasi rivendicazione esecutiva da parte dell'Acquirente, che non sia già coperta dalla legge generale applicabile, sarà limitata all'equivalente del 5% (cinque per cento) dell'importo pagato per le Forniture a Contrinex dall'Acquirente nei 6 (sei) mesi precedenti, ai sensi del rispettivo contratto individuale; tuttavia, tali rivendicazioni saranno limitate ad un valore stabilito caso per caso dalle parti e proporzionale all'assicurazione di responsabilità civile di Contrinex esistente al momento della rivendicazione.

6/3.

Fatte salve le norme di garanzia di cui all'articolo 4/2, qualsiasi richiesta di risarcimento danni da parte dell'Acquirente decade 24 (ventiquattro) mesi dopo l'origine. Lo stesso vale per le rivendicazioni dell'Acquirente in relazione a misure di prevenzione dei danni (es. richiamo di prodotti).

6/4.

Le parti si impegnano a informarsi reciprocamente e immediatamente qualora vengano a conoscenza che nei loro confronti sono state avviate richieste di indennizzo, procedimenti o azioni legali. Le Parti si impegnano a sostenersi reciprocamente in modo adeguato in situazioni di mutua difesa. In caso di rivendicazioni dirette di terzi nei confronti di Contrinex, l'Acquirente esonera Contrinex nella misura in cui tali rivendicazioni superino i limiti massimi di garanzia o di responsabilità concordati.

7. Forza maggiore

7/1.

Se Contrinex, a causa di un evento di forza maggiore, non è in grado di fornire il servizio entro un periodo di tempo ragionevole, entrambe le parti hanno il diritto di recedere totalmente o parzialmente dal contratto. Lo stesso vale per ogni successiva impossibilità di esecuzione del contratto non imputabile a Contrinex. Per tale rescissione non può essere richiesto alcun risarcimento danni. Se una parte intende recedere dal contratto per i motivi sopra indicati, deve informarne l'altra parte senza indugio.

7/2.

Contrinex è esonerata dall'obbligo di consegna se, non per colpa propria, non ha ricevuto in modo corretto e tempestivo i beni che è tenuta a fornire per l'esecuzione del contratto.

7/3.

In caso di forza maggiore, si applica la clausola di forza maggiore della Camera di commercio internazionale (ICC) di Parigi nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto.

8. Prezzi, modifica del contratto, termini di pagamento

8/1.

I prezzi si intendono franco fabbrica, esclusi imballo e IVA nelle rispettive misure dovute per legge. Tutti i costi non espressamente inclusi nel prezzo (es. dazi doganali, permessi di esportazione, transito, importazione e altre autorizzazioni o certificazioni) sono a carico dell'Acquirente; su richiesta di Contrinex, l'Acquirente deve fornire un pagamento anticipato liberamente programmabile per l'importo corrispondente.

8/2.

Contrinex ha il diritto di adattare i prezzi e le condizioni alle mutate circostanze, in particolare se (a) l'Acquirente richiede successivamente modifiche o aggiunte; (b) (i) i documenti e le informazioni forniti dall'Acquirente sono incompleti o (ii) non corrispondono alle circostanze effettive; (c) le condizioni di base dei prezzi (in particolare, le parità di valuta o i prezzi dei materiali) cambiano sostanzialmente tra il momento dell'offerta e la data di esecuzione concordata.

8/3.

Salvo diversamente concordato, le fatture di Contrinex devono essere pagate entro 30 giorni. I pagamenti devono essere effettuati sul conto bancario indicato da Contrinex, senza detrazione di spese vive, imposte, oneri, tasse, dazi doganali e simili, né sconti per pagamenti in contanti non concordati. I pagamenti si considerano effettuati solo quando Contrinex può disporre dell'importo senza restrizioni.

8/4.

Se il pagamento non viene effettuato entro la scadenza, l'Acquirente è automaticamente in mora e Contrinex, fatte salve ulteriori pretese, ha il diritto (a) di addebitare interessi a partire dalla scadenza al tasso di 8 (otto) punti percentuali al di sopra del tasso di sconto della Banca Nazionale Italiana, ma non oltre il massimo previsto dalla legge, o (b) di recedere dal contratto e chiedere il risarcimento dei danni.

8/5.

In caso di interruzione del pagamento da parte dell'Acquirente o di richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'Acquirente, tutti i diritti di Contrinex nei confronti dell'Acquirente derivanti dal rapporto d'affari - comprese le richieste di risarcimento danni - diventano immediatamente esigibili. In tali casi, l'Acquirente deve inoltre rinunciare irrevocabilmente a qualsiasi obiezione basata su un periodo di limitazione e Contrinex è tenuta ad accettare tale rinuncia.

8/6.

L'Acquirente può far valere i diritti di compensazione, pegno o ritenzione solo in relazione a domande riconvenzionali non contestate o legalmente accertate.

8/7.

Contrinex ha il diritto di richiedere un risarcimento all'Acquirente per qualsiasi costo relativo al rilevamento di difetti o malfunzionamenti notificati dall'Acquirente, qualora non siano riscontrabili o riproducibili.

9. Ispezione

L'Acquirente si impegna a ispezionare le Forniture entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento e a comunicare immediatamente per iscritto a Contrinex eventuali difetti. Se l'Acquirente omette di farlo, le Forniture - salvo vizi occulti - saranno considerate approvate senza difetti.

10. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore

10/1.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale ("diritti di proprietà") di Contrinex e/o di terzi sono riservati. Su richiesta, i documenti, comprese tutte le copie su qualsiasi supporto, devono essere immediatamente restituiti a Contrinex.

10/2.

Le consegne che Contrinex effettua sulla base di informazioni, schizzi, disegni, campionature, matrici o altri documenti forniti dall'Acquirente avvengono a suo esclusivo rischio in termini di diritti di proprietà intellettuale (es. brevetti, disegno, marchi, topografia dei semiconduttori e diritti d'autore). In caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi durante l'esecuzione di tali forniture, Contrinex non è responsabile per la violazione né per eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi ed è autorizzata a interrompere l'esecuzione della fornitura senza preavviso. Alla prima richiesta, l'Acquirente è tenuto a sostenere tutti i danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi e a tenere indenne Contrinex.

11. Conformità alla legislazione

11/1.

In caso di rivendita e/o altro utilizzo della merce fornita, l'Acquirente è tenuto a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, tra cui (a) la legge tedesca sul commercio estero (Deutsches Außenwirtschaftsgesetz - AWG), (b) le norme tedesche sul commercio estero (Deutsche Außenwirtschaftsverordnung - AWV), (c) la direttiva UE sui prodotti a duplice uso (n. 428/2009), (d) i regolamenti statunitensi sull'amministrazione delle esportazioni (Export Administration Regulations - EAR) e (e) tutti gli elenchi correnti di paesi e regioni soggetti a embargo o sanzioni, nonché le versioni attualmente valide di tutte le altre normative internazionali e locali applicabili - nonché, a sua volta, a impegnare i propri clienti a rispettare la stessa procedura. L'Acquirente è responsabile per tutti i danni e i costi risultanti per Contrinex in seguito a inosservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Acquirente o dei suoi clienti, come indicato nella presente sezione 11, ed esenta Contrinex da qualsiasi rivendicazione di terzi che ne possa derivare.

11/2.

L'Acquirente è tenuto a rispettare tutte le leggi anticorruzione pertinenti in relazione al contratto e alle attività di Contrinex e ad informare immediatamente Contrinex per iscritto se scopre o sospetta che uno dei suoi funzionari, direttori, dipendenti o rappresentanti stia agendo o abbia agito in violazione di tali leggi.

12. Modifiche e integrazioni

Entrambe le parti hanno il diritto di apportare modifiche, a condizione che tutte le modifiche ai presenti "Termini e condizioni generali" siano apportate per iscritto. Inoltre, è possibile rinunciare alla copia scritta solo per iscritto.

13. Clausola di salvaguardia

Se le singole disposizioni dei presenti "Termini e condizioni generali" si rivelano in definitiva giuridicamente nulle o inapplicabili per motivi di diritto, la validità degli altri atti di questi

"Termini e condizioni generali" non subiscono alcuna modifica. In tal caso, le parti devono raggiungere un accordo per sostituire la disposizione in questione con una disposizione nella misura del possibile equivalente, in termini economici, alla disposizione iniziale e si sottopongono a tale disposizione.

14. Legge applicabile - Foro competente

Tutti i contratti tra le parti sono disciplinati dal diritto italiano, senza alcun riferimento alle disposizioni in materia di conflitto tra leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni non è applicabile. L'unico foro competente per qualsiasi controversia derivante direttamente o indirettamente dal presente contratto è quello afferente alla sede di attività di Contrinex Italia. Tuttavia, Contrinex ha anche il diritto di intentare un'azione legale dinanzi a un tribunale competente presso la sede di attività dell'Acquirente.